

#### 4. Conclusioni.

Come osservato al paragrafo n. 1, l'esposizione debitoria da ripianare mediante il piano rientro è, in via riassuntiva, la seguente:

Tabella n. 4. Situazione riassuntiva dei debiti (importi in €).

Debiti insoluti certi, liquidi ed esigibili	1.724.128,92
Importo anticipazione da restituire	3.029.943,51
Passività potenziali	250.000,00
Utilizzo fondi vincolati per spese correnti	0,00

Agli importi sopra indicati si devono aggiungere € 1.656.835,93 di debiti di nuova forma alla data del 27.03.2017 (nota n. 5611/2017).

L'Ente ha previsto l'estinzione della massa debitoria sulla base della seguente scan temporale.

5.785.000,00  $\xrightarrow{+ 1.315.000,00}$  7.100.000,00  $\xrightarrow{+ 1.000.000,00}$  8.100.000,00  
 2.583.735,19 = MANOSI INC. RSL R&U.

Tabella 5. Dimensione diacronica del ripiano (importi in €).

	I Semestre 30/06/2017	II Semestre 31/12/2017	III Semestre 30/06/2018	IV Semestre 31/12/2018	V Semestre 30/06/2019	VI Seme: 31/12/19
Entrate	2.385.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	4.300.000,00	3.400.000,00	4.700.0
Debiti	287.354,82	287.354,82	287.354,82	287.354,82	287.354,82	287.3
Anticipazione di tesoreria	504.990,58	504.990,58	504.990,58	504.990,58	504.990,58	504.9
Anticipazione di liquidità	18.788,10	18.788,10	18.788,10	18.788,10	18.788,10	18.7

I dati sopra riportati sono stati forniti in sede di controdeduzioni dal Comune che ha ri prudenzialmente le entrate dei vari semestri rispetto a quanto indicato nel piano di rientro. Le entrate stimate sono sufficienti anche a coprire i debiti di nuova formazione e non concorrono nella proiezione iniziale.

La tenuta del piano, tuttavia, risulta fortemente condizionata dalla capacità del Comune di Crispiano di potenziare l'attività di riscossione delle entrate e di lotta all'evasione.

Al riguardo, si segnala come questa Sezione ha già rilevato come tale profilo costituisca un punto di debolezza nella gestione dell'Ente, tanto da essere uno dei fattori generatori della situazione di liquidità (delibera n. 164/PRSP/2016). Tale situazione ha contrassegnato anche l'esercizio 2015, ove il recupero dell'evasione si attesta su una percentuale inferiore al 50%.

Quanto alle entrate da alienazione di immobili, l'elevata aleatorietà di tale tipologia di entrate risulta confermato da quanto esposto nel piano alla voce "proventi da alienazione di immobili comunali", ove si osserva che in merito alla cessione delle aree in zona 167 con destinazione di edilizia economica popolare, sono già stati esperiti due tentativi di asta andati deserti, e l'Amministrazione si impegna ad attivare, entro il primo trimestre 2017, idonea proce

(15) Comma inserito dall' art. 1-bis, comma 4, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

(16) Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

## **Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco**

**In vigore dal 11 ottobre 2012**

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo

scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici mesi.<sup>(17)</sup>

*(17) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 6, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.*

## **Art. 7 Mancato rispetto del patto di stabilità interno**<sup>(21)</sup>

### **In vigore dal 1 gennaio 2013**

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;<sup>(19)</sup>

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi



*COMUNE DI CRISPIANO*  
*PROVINCIA DI TARANTO*

**Relazione  
dell'organo di  
revisione**

- *sulla proposta di  
deliberazione consiliare del  
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

**anno  
2017**

---

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. GIOVANNI BATTISTA PIPOLI

\_\_\_\_\_  
REVISORE UNICO

**Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. per euro 1.773.494,31 calcolato in base al criterio "Ordinario/Analitico", che risulta però inferiore a quello riveniente dall'applicazione del Metodo Semplificato pari a euro 1.907.604,88 di cui al prospetto seguente.

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	2.034.697,73
Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	928.833,17
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	801.740,32
<b>FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO</b>		<b>1.907.604,88</b>

Bene precisare che fino al 2018 compreso, il fondo per rischi perdite su crediti **può essere** quantificato in base al metodo "**Semplificato/Sintetico**" su esposto.

Il principio contabile individua anche il criterio "**Ordinario/Analitico**", di cui l'Ente si è avvalso, che si basa sul calcolo della capacità di riscossione a residuo dei propri crediti considerando gli incassi in c/residui degli ultimi cinque esercizi 2013-2017 in rapporto ai residui attivi mantenuti al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Il completamento a cento di tale media di riscossione rappresenta la percentuale di accantonamento al fondo crediti da applicare al volume dei residui attivi al termine dell'esercizio (31 dicembre 2017).

Giova quindi evidenziare quale sia l'andamento di incasso dei residui attivi iscritti a Bilancio con anzianità a partire dal 2013, relativi al Titolo I° considerata la loro importanza per la gestione dell'Ente trattandosi di "**Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**":

ANNO	RESIDUI AL 01/01/2017	RESIDUI INCASSATI 2017	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI ELIMINATI 2017	MAGGIORI RESIDUI 2017
2013	417.137,41	44.965,61	300.000,00	72.171,80	
2014	137.217,04	15.712,98	0,00	121.504,06	
2015	1.493.169,18	5.245,87	1.141.336,82	346.586,49	
2016	2.468.957,94	476.210,31	1.956.210,06	45.906,33	9.368,76

Il prospetto mette in risalto la difficoltà di riscossione dei residui e l'eliminazione degli stessi in fase di riaccertamento.

Infine se alla gestione dei residui formatasi negli anni precedenti pari a **euro 3.397.546,88** si aggiungono quelli di competenza pari a **euro 2.737.085,50** abbiamo un totale residui attivi solo del Titolo I da riportare pari a **euro 6.134.632,38** rispetto a un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di **euro 1.773.494,31** che si ritiene poco idoneo a soddisfare nel futuro eventuali insussistenze.

**Fondi spese e rischi futuri****Fondo contenziosi**

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 652.041,00.

A fronte di quanto innanzi nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è stata indicata la somma di euro 300.000,00.

**Fondo perdite aziende e società partecipate**

Non si è reso necessario nessun accantonamento a tale titolo, non ricorrendone la necessità.

**Fondo indennità di fine mandato**

È stata indicata nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 la somma di euro 26.800,00 per tale finalità.

**ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Entrate per recupero evasione tributaria**

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva, che l'attività di accertamento effettuata nel 2017 non ha prodotto nessun incasso e che pertanto sarebbe stato opportuno prevedere un adeguato e specifico accantonamento al FCDE.

	Accertamenti (compet.)	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.	somma a residuo	FCDE accanton comp 2017
Recupero evasione ICI/IMU	400.000,00	0,00	0,00%	400000,00	
Recupero evasione TASI	40.000,00	0,00	0,00%	40000,00	
Recupero evasione TARI	300.000,00		0,00%	300000,00	
Recupero evasione altri tributi			#DIV/0!	0,00	
<b>Totale</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>740000,00</b>	<b>0,00</b>

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

*= 740.000,00*

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	319.613,76	
Residui riscossi nel 2017	31.599,94	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	95.258,72	
Residui al 31/12/2017	192.755,10	60,31%
Residui della competenza	740.000,00	
Residui totali	932.755,10	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

**In merito si osserva la scarsa capacità di incasso delle somme a residuo.**

**IMU**

Le entrate accertate per IMU ORDINARIA nell'anno 2017 sono state pari a Euro 1.779.103,21, di cui incassate euro 1.183.115,98 e riportate a residuo per euro 595.987,23.

*= 595.987,23*

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU riveniente da IMU ORDINARIA (CONVENZIONALE) è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	1.599.879,65	
Residui riscossi nel 2017	87.878,86	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	189.795,17	
Residui al 31/12/2017	1.322.205,62	82,64%
Residui della competenza	595.987,23	
Residui totali	1.918.192,85	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

**In merito si osserva anche in questo caso la scarsa capacità di riscossione.**

COMUNALE DI CRISPIANO - VIA S. GIUSEPPE 10 - 70020 CRISPIANO (TA) - TEL. 0884/211111 - FAX 0884/211112 - WWW.COMUNE.CRISPIANO.TA.IT

**TASI**

Le entrate accertate per TASI ORDINARIA nell'anno 2017 sono state pari a Euro 952.344,23, di cui incassate euro 320.381,91 e riportate a residuo per euro 565.968,16.

- 631.962,32

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	949.981,00	
Residui riscossi nel 2017	6.079,63	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2017	943.901,37	99,36%
Residui della competenza	565.968,16	
Residui totali	1.509.869,53	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

In merito si osserva la scarsa capacità di riscossione.

**TARI**

Le entrate accertate per TARI ORDINARIA nell'anno 2017 sono state pari a Euro 2.250.417,99, si cui incassate euro 1.634.632,35 e riportate a residuo per euro 615.785,64.

- 615.785,64

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI ORDINARIA è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	1.249.403,11	
Residui riscossi nel 2017	259.882,66	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	122.171,80	
Residui al 31/12/2017	867.348,65	69,42%
Residui della competenza	615.785,64	
Residui totali	1.483.134,29	
FCDE al 31/12/2017	0	#DIV/0!

In merito si osserva la scarsa capacità di riscossione.

Comune di Crispiano (TA)

Nello stato patrimoniale che segue, sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione 2017.

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE			
<i>Attivo</i>	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
Immobilizzazioni immateriali			0,00
Immobilizzazioni materiali	31.656.408,69	890.884,58	32.547.293,27
Immobilizzazioni finanziarie	15.000,00		15.000,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>31.671.408,69</b>	<b>890.884,58</b>	<b>32.562.293,27</b>
Rimanenze			0,00
Crediti	4.740.233,66	1.554.001,06	6.294.234,72
Altre attività finanziarie			0,00
Disponibilità liquide			0,00
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.740.233,66</b>	<b>1.554.001,06</b>	<b>6.294.234,72</b>
Ratei e risconti			0,00
			0,00
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>36.411.642,35</b>	<b>2.444.885,64</b>	<b>38.856.527,99</b>
<i>Passivo</i>			
Patrimonio netto	22.593.779,47	251.185,78	22.844.965,25
Fondo rischi e oneri			0,00
Trattamento di fine rapporto			0,00
Debiti	13.817.862,88	2.193.699,86	16.011.562,74
Ratei, risconti e contributi agli investimenti			0,00
			0,00
<b>Totale del passivo</b>	<b>36.411.642,35</b>	<b>2.444.885,64</b>	<b>38.856.527,99</b>
Conti d'ordine			0,00

**RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO**

L'organo di revisione prende atto che la relazione così predisposta, NON contiene tutte le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili così come previsto dall'articolo 231 del TUEL, e secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011.

**RILIEVI e PROPOSTE**

Tenuto conto di quanto osservato e rilevato nei vari paragrafi della presente relazione, in questa parte conclusiva si vuol porre l'attenzione sull'ormai cronica difficoltà dell'Ente, nella riscossione delle proprie entrate, sia di quelle ordinarie che di quelle relative all'attività accertatrice per recupero evasione.

Questo trova riscontro nei dati relativi alla cassa, che al 31/12/2017 presenta un saldo di anticipazione non restituita di euro 2.433.933,74 con un leggero miglioramento rispetto al 31/12/2016 quando era pari a euro 2.500.908,93.

Come peraltro trova anche riscontro nel risultato di amministrazione al 31/12/2017 pari a euro - 2.465.395,31 rispetto al 31/12/2016 quando era pari a euro - 2.643.211,38.

La difficoltà di incasso oltre a trovare quindi riscontro negli aspetti sopra citati, trova un'evidenza inconfutabile nel mancato rispetto della normativa sulla tempistica dei pagamenti con una media di 117 giorni.

Infine il Piano di Rientro 2017-2019, che l'Ente sta attuando in seguito a quanto deliberato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in sede di esame dei Rendiconti 2013 e 2014, ha visto gli obiettivi relativi al monitoraggio del 1 e 2 semestre raggiunti solo parzialmente.

La situazione finanziaria dell'Ente pertanto risulta grave.

La proposta che sento di fare è quella di approfittare di questo scorcio finale di gestione Commissariale, per ricercare le cause che stanno alla base di una simile situazione finanziaria al fine di porre i necessari correttivi, di cui anche la Comunità Crispianese deve essere investita.

### RIPIANO DISAVANZO

Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 presenta un Disavanzo di euro 365.101,00, rispetto al Disavanzo 2016 di euro 602.660,39.

**Considerato** inoltre che, con delibera consiliare sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in data 29/06/2015 con verbale n. 11, a seguito del Riaccertamento Straordinario dei Residui, si era determinato un maggior disavanzo euro 4.147.470,67, da ripianare in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 139.149,02.

**Si riportano** di seguito il prospetto sull'evoluzione del Disavanzo a seguito del Riaccertamento Straordinario dei Residui al 01/01/2015, per meglio evidenziare la situazione aggiornata del "Ripiano trentennale del Disavanzo".

VOCE		2015	2016	2017	2018
DISAVANZO AL 1/1	EURO	4.214.186,50	2.868.883,94	2.643.211,38	2.465.395,31
QUOTA MINIMA DA RIPIANARE	EURO	139.149,02	139.149,02	139.149,02	139.149,02
DISAVANZO ATTESO AL 31/12	EURO	4.075.037,48	2.729.734,92	2.504.062,36	2.326.246,29
DISAVANZO EFFETTIVO AL 31/12	EURO	2.868.883,94	2.643.211,38	2.465.395,31	
SCOSTAMENTO ORDINARIO DA RIPIANARE NEI TEMPI PREVISTI DAL TUEL art. 188	EURO	+1.206.153,54	+86.523,54	+38.667,05	

### CONCLUSIONI


Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, ad eccezione dei possibili effetti rivenienti da quanto descritto nel corpo della Relazione e nel paragrafo "RILIEVI e PROPOSTE" si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime

#### Parere Favorevole

per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2017  
e  
dello Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017.

CRISPIANO, 18/05/2018

L'ORGANO DI REVISIONE  
RAG. GIOVANNI BATTISTA PIPOLI





# Corte dei Conti

## Sezione delle autonomie

N. 1/SEZAUT/2013/QMIG

Adunanza del 3 gennaio 2013

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione: Giuseppe Salvatore LAROSA, Vittorio LOMAZZI, Vittorio GIUSEPPONE, Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Ennio COLASANTI, Raffaele DAINELLI, Maurizio TOCCA, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA

Supplenti: Consiglieri Rosario SCALIA, Diana CALACIURA, Silvio DI VIRGILIO, Fabio Gaetano GALEFFI  
Primi Referendari Giuseppe Maria MEZZAPESA, Francesco ALBO  
Referendari Antonio DI STAZIO, Francesco SUCAMELI

Consiglieri: Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di cont rollo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la delibera zione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Viste le deliberazioni n. 309 e n. 310 del 21 dicembre 2012, adottate rispettivamente a seguito delle adunanze pubbliche del 13 e del 14 dicembre 2012, dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria;

Vista l'ordinanza n. 11/2012 de l 28/12/2012, con la qua le il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla Sezione delle aut onomie l'esame delle questioni di m assima sollevate dalla Sezione di controllo per la Cala bria con le rich iamate deliberazioni n. 309 e 310;

Vista la nota prot. n. 10335/AUT/A91/P del 28/12/2012, con la quale il P residente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Presidente di Sezione Roberto Tabbita e Consigliere Rinieri Ferone

## **PREMESSO**

1. Con deliberazioni n. 309 e n. 310 del 21 di cembre 2012, adottate rispettivam ente a seguito delle adunanze pubbliche del 13 e del 14 dicembre 2012, la Sezione regionale di

controllo per la Calabria, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in materia di accertamento dei presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario degli enti locali, ha proposto al Presidente della Corte dei conti il deferimento alle Sezioni riunite, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 6, comma 4, del già citato d.l. n. 174/2012, convertito con modifiche nella legge n. 213/2012, di due identiche questioni di massima concernenti il raccordo tra la procedura di accertamento dei presupposti del dissesto di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 e la procedura introdotta dal d.l. n. 174/2012, con le modifiche apportate dalla legge di conversione, per l'adozione del piano pluriennale di riequilibrio ed ha sospeso, contestualmente, i procedimenti attivati ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

La questione di massima è prospettata nei termini seguenti: *“ se, l'avvenuta deliberazione di piano di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 213/2012), oltre ad interdire alla Corte dei conti l'assegnazione di termini per l'adozione di misure correttive ex art. 243 bis, comma 3, del Tuel, comporti altresì la sospensione o interruzione o arresto tout court dell'intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l'inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario ”.*

La questione è riconducibile al raccordo tra la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, contenuta nei commi 1 e 3 dell'art. 243-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r, del d.l.n. 174/2012, con quella concernente l'accertamento delle condizioni ipoteticamente idonee a provocare il dissesto, attivata ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, prima della conversione in legge del d.l. n. 174/2012.

L'art. 243-bis, comma 1, del TUEL, introdotto dal d.l. n. 174/2012 e modificato con la legge di conversione n. 213/2012, prevede che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *“non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti*

provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive".

Il comma 3 dispone che "il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive".

Per il comma 1, l'assegnazione del termine ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, preclude l'avvio della procedura di riequilibrio, mentre il comma 3 sospende la procedura ex d.lgs. n. 149/2011 nelle more del ricorso alla procedura di riequilibrio.

Si tratta di stabilire in via interpretativa se la procedura ex art 6, co. 2, d.lgs. 149/2011, (avviata prima dell'entrata in vigore del d.l. 174/2012 e giunta all'accertamento dell'inadempimento dell'ente all'adozione, nei termini previsti dalla Sezione regionale di controllo, delle misure correttive indicate dalla stessa Sezione), dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 213/2012 debba essere necessariamente interrotta in caso di presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, ovvero possa proseguire.

Le questioni di massima sono state risolte con l'ordinanza n. 11 del 2012 del Presidente della Corte dei conti richiamata in premesse alla Sezione delle autonomie ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

## CONSIDERATO

1. Nelle fattispecie considerate è posta in evidenza una problematica interpretativa di aspetti procedurali riguardanti l'attuazione di norme che hanno innovato l'ordinamento contabile degli enti locali. Sull'applicazione di tale complesso normativo la Sezione delle autonomie ha approvato apposite linee-guida (con deliberazione

n.16/SEZAUT/2012/INPR) ai sensi dell'art. 243-quater, introdotto dall'art.3, comma 1, lett. r, del citato decreto legge 174/2012.

La soluzione della questione in argomento integra un orientamento interpretativo che si inserisce nel solco delle istruzioni applicative oggetto della richiamata delibera. Attività di indirizzo e orientamento generale che è tipica espressione della funzione attribuita alla Sezione delle autonomie dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, non sussistendo nella specie elementi di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, suscettibili di radicare la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi del medesimo comma 4 e dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009.

2. Le norme richiamate disciplinano due procedure, entrambe intestate alla Sezione regionale di controllo.

La prima è finalizzata all'accertamento della situazione di squilibrio finanziario strutturale dell'ente e dell'adozione delle misure di riequilibrio indicate dalla Sezione regionale, nei tempi dalla stessa appositamente fissati, con la conseguenza, in caso di inadempimento dell'ente, della trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per la deliberazione del dissesto dell'ente, previa ulteriori accertamenti della Sezione regionale sul perdurare dell'inadempimento e sull'esistenza della situazione di dissesto.

La seconda procedura è diretta all'approvazione o meno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato e presentato dall'ente.

Il potere d'iniziativa appartiene, per il primo procedimento, alla Sezione regionale di controllo, mentre la procedura di riequilibrio è avviata con delibera dell'ente.

3. A regime, il raccordo delle norme richiamate non presenta aspetti problematici in quanto il punto di discriminazione tra l'esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei Conti e l'esercizio dell'autonomia iniziativa di presentazione del piano di riequilibrio, risiede nell'avvenuta, o non ancora avvenuta, assegnazione del termine ex art. 6, comma 2 del d.lgs.149/2011.

La questione di massima sopra riassuntamente, invece, ad individuare un principio interpretativo utile a regolamentare le fattispecie già in cardine nella disciplina

procedimentale ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2011, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 174/2012, non sia ancora concluso l'intero iter del procedimento del cos iddetto "dissesto guidato" e l'ente interessato abbia presentato la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel.

Il problema si pone perché la modifica apportata in sede di conversione all'art.243-bis, comma 1 del TUEL, ("qualora la Sezione...provveda a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione..."), si sovrappone alla disciplina recata dal d.l. 174, secondo cui il momento preclusivo era dato dall'avvenuta assegnazione del termine ex art. 6 comma 2 d.lgs. 149/2011. E' quindi necessario chiarire, in via interpretativa, il significato della novella introdotta in sede di conversione del decreto.

4. La questione essenzialmente concerne la verifica dell'esistenza, o meno, di limiti oggettivi agli effetti prefigurati dalla norma e cioè se la presentazione del piano di riequilibrio paralizzi l'intero procedimento (del c.d. dissesto guidato) ponendolo in una posizione di quiescenza, tenuto conto del possibile verificarsi di alcuni degli eventi previsti dal comma 7, dell'art. 243-quater.

In particolare occorre individuare gli effetti prodotti medio-tempore da considerare eventualmente intangibili in conformità al principio *tempus regit actum* che, sia in materia procedimentale sia in materia processuale, regola i criteri della disciplina applicabile in caso di sopravvenienza di norme.

Per i procedimenti avviati ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2011, si tratta di stabilire se, al momento dell'entrata in vigore della legge 213/2012, vi siano effetti che possano essere considerati intangibili.

In proposito, come già ricordato, il d.l. n. 174/2012, nella formulazione originaria, legava l'irreversibilità della procedura all'avvenuta assegnazione del termine per le misure correttive. Anche nella disciplina a regime l'assegnazione del termine (o la non ancora avvenuta assegnazione) costituisce lo snodo procedimentale cui si connette l'effetto preclusivo o sospensivo; fatto questo che, verosimilmente, trova il suo fondamento nella constatazione che detta assegnazione segna la conclusione de l

procedimento istruttorio svolto dalla Sezione regionale di controllo e della correlata determinazione dell'esito della valutazione e prognostica del percorso di risanamento finanziario compendiato nelle misure correttive.

Sul versante dell'ente soggetto alla procedura di "dissesto guidato" il termine che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l'adozione di misure correttive, produce l'effetto costitutivo dell'obbligo a provvedere in capo all'ente medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne conseguono. Questa fase procedimentale si caratterizza, quindi, per il primo approdo valutativo concluso dall'organo di controllo sulla situazione di precarietà finanziaria dell'ente e sui rimedi idonei a recuperare condizioni di equilibrio strutturale.

Nella procedura di dissesto guidato seguono, poi, le ulteriori verifiche della Sezione regionale che, come indicato dalla delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012, possono concludersi con il definitivo ed irreversibile accertamento del persistere dell'inadempimento delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di dissesto. In pratica dall'assegnazione del termine fino all'adozione della delibera della Sezione regionale di controllo che accerta il persistente inadempimento, si collocano ulteriori segmenti procedurali nei quali confluiscono altre valutazioni di merito da parte dell'organo di controllo ed alle quali si correlano gli altri effetti descritti nella disciplina legislativa. In questa prospettiva, va collocata la modifica introdotta, in sede di conversione, all'art. 243 bis comma 1, alla luce della quale si pone la necessità di individuare il limite all'ammissibilità del ricorso al piano di riequilibrio.

Con la nuova procedura si introducono ulteriori elementi di valutazione che incidono sia sull'esito dell'analisi prognostica del percorso di risanamento finanziario compendiato nelle misure correttive, sia sulla reale consistenza dell'attività da svolgere per conseguirlo in conformità alle misure indicate.

Limite logico alla rilevanza dei nuovi elementi istruttori e alle conseguenti valutazioni di merito è la conclusione del procedimento di "dissesto guidato" e dell'intervenuta efficacia del provvedimento conclusivo, conformemente al principio generale della certezza del diritto.

5. La portata innovativa del d.l. n.174/2012 nell'ambito del sistema dei rimedi alle situazioni di squilibrio si rileva anche da quanto affermato dalla Sezione delle autonomie nella recente delibera n.16/S EZAUT/2012/INPR, con la quale sono state approvate le linee-guida concernenti i criteri istruttori. In particolare, "...la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte". "In tale sistema articolato e tendenzialmente completo, ... la procedura del cosiddetto "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ..., prima dell'ultimo intervento normativo, rappresentava il rimedio di chiusura di un sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali".

Nel riferito sistema la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale assume una sua peculiarità per il fatto che, pur presupponendo una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, ipoteticamente idonea a dar luogo al procedimento del c.d. "dissesto guidato", tende a valorizzare la responsabilità degli organi ordinari dell'ente nell'assunzione delle iniziative per il risanamento, ai quali attribuisce la piena disponibilità dell'iniziativa. Si tratta di una previsione coerente con uno dei principi fondamentali del federalismo o fiscale e cioè il rafforzamento concreto della responsabilità di mandato degli amministratori, che trova espressione anche nella nuova disposizione contenuta nell'art. 4-bis del d.lgs. n. 149/2011, introdotta dall'art. 1-bis, comma 3, n.2, del d.l. n. 174/2012, che ne codifica la relazione di inizio mandato provinciale e comunale, contempla l'ipotesi del ricorso alle procedure di riequilibrio. Previsione, questa, inserita nel contesto normativo, - il richiamato d.lgs.n.149/2011- che contempla la procedura di "dissesto guidato", ciò che rende coerente in termini sistematici i principi, i criteri e le procedure di risanamento finanziario, creando un ambito oggettivo di regolamentazione che attraversa il TUEL e le altre disposizioni nella materia mettendole, appunto, a sistema.

Sul piano sostanziale la procedura di riequilibrio contiene in sé gli elementi strutturali per configurarsi come un rimedio compiutamente autonomo nel novero delle misure di

risanamento codificate nell'ordinamento contabile degli enti locali nel quale, appunto, viene inserito. Tali sono da considerarsi, prevalentemente, l'ampiezza del periodo di sviluppo del piano, fino a dieci anni, il ricorso all'anticipazione dal fondo di rotazione per il risanamento finanziario che crea immediata liquidità, potenzialmente in grado di risolvere una delle condizioni di maggiore precarietà e determinanti ai fini del dissesto e cioè l'impossibilità di far fronte, con le modalità previste dalla legge, ai crediti dei terzi. In pratica la potenzialità, per così dire, aggiuntiva di risanamento finanziario che gli strumenti del piano di riequilibrio offrono all'ente in condizioni di squilibrio strutturale, giustifica una nuova valutazione della situazione pur già apprezzata in sede di "dissesto guidato", in quanto possono considerarsi sopravvenuti determinanti elementi di novità che fondano l'esercizio "ex novo" del potere di iniziativa del risanamento in capo al responsabile dell'ente.

D'altra parte, il sistema codificato con la disciplina del piano di riequilibrio, crea una condizione di raccordo tra Sezione regionale di controllo e misure di risanamento, sia nella fase costitutiva, in quanto il piano deve essere approvato dalla Sezione di controllo, sia nella fase di sviluppo e attuazione, in relazione alle misure previste dal comma 7, dell'art. 243-bis, che, soprattutto nelle ipotesi di cui ci si occupa e cioè di preesistente, avanzata fase di svolgimento del procedimento ex art. 6, comma 2 del d.lgs.n.149/2011, conserva la funzione di garanzia ordinamentale cui presiede l'esercizio delle funzioni della Corte dei Conti, laddove già compendiate nelle formali delibere di accertamento dell'inadempimento alle misure correttive.

Il limite naturale alla prevalenza della procedura di riequilibrio rispetto a quella di dissesto guidato, è rappresentato dalla completa conclusione della procedura ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 e cioè dalla delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL.

Dopo il suddetto provvedimento la Corte, assolto il suo compito di accertamento della situazione di dissesto, procede alla trasmissione della delibera per avviare la fase esecutiva affidata al Prefetto. In tale fase è esercitato il potere sostitutivo degli organi di governo dell'ente, sia ordinari, sia straordinari, competenti nella materia, che sottrae "ex

↓  
CONSIGLIO  
GIUNTA

↓  
COMITATO  
PREFETTO

le" ai medesimi il potere di ogni iniziativa; fa se, questa, estranea all'ambito di analisi ai fini della presente disamina.

Nelle fattispecie in esame le delibere di ri corso alla procedura di riequilibrio sono state adottate anteriormente all'adozione delle delibere di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL e del contestuale deferimento delle questioni di massima, per cui restano sospese le procedure di dissesto guidato in pendenza di quelle per il riequilibrio pluriennale.

6. E' anche da considerare che le rigorose condizioni poste dalla legge per l'effettivo risanamento non sembrano offrire spazio ad iniziative temerarie o, comunque, solamente strumentali, in ipotesi, finalizzate ad evitare gli effetti che conseguono alla deliberazione del dissesto. Poiché sul merito del piano di riequilibrio si pronuncia la stessa Sezione regionale di controllo titolare del procedimento di "dissesto guidato", la presunta strumentalità verrebbe in luce in quella sede dove prevarrebbero le ragioni di tutela del corretto uso degli strumenti di risanamento finanziario come disciplinati dalla legge, con l'esito della non approvazione del piano stesso.

Va, infine, considerato che nel caso, di ricorso all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge n. 213/2012, gli obblighi che la legge pone a carico dell'ente in caso di accesso a detto fondo, descritti nell'art. 243-bis, comma 9, che si aggiungono alle condizioni di ammissibilità di accesso allo stesso fondo di cui al comma 8 lett.g) dello stesso articolo, costituiscono una leva fondamentale per il riequilibrio della parte corrente del bilancio, che si estrinseca in una incisiva manovra di revisione e razionalizzazione della spesa che mai si concilierebbe con intenti emulativi o strumentali. Condizioni, quelle di cui al richiamato comma 9, che nello schema di decreto interministeriale previsto dall'art. 243-ter, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.r) del d.l. n.174/2012, in via di perfezionamento, con il quale sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione dal fondo di rotazione, ricevono significativa valorizzazione in termini di corretto dell'importo massimo erogabile.

## P Q M

1. La questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria così prospettata: “*se, l'avvenuta deliberazione di piano di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 213/2012), oltre ad interdire alla Corte dei conti l'assegnazione di termini per l'adozione di misure correttive ex art. 243 bis, comma 3, del Tuel, comporti altresì la sospensione o interruzione o arresto tout court dell'intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l'inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario*” trova soluzione secondo il seguente criterio di orientamento:

2. La presentazione della *deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel* (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012) sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012.

3. La sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell'art. 243-quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2012, non si rinnovano i passaggi procedurali già definiti e la procedura riprende il suo corso.

4. Ai criteri di orientamento stabiliti con la presente deliberazione si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo.

5. La Sezione regionale di controllo per la regione Calabria per gli specifici casi concernenti i Comuni di Reggio Calabria e di Locri, adotta le conseguenti decisioni in

conformità alla presente delibera di orientamento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l.  
10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

I Relatori

F.to Roberto Tabbita

F.to Rinieri Ferone

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

Depositata in Segreteria l'8 gennaio 2013

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco Recchia